

RESIDENZA IN TEMPO REALE:

I cittadini potranno presentare tutte le dichiarazioni anagrafiche (cambio di residenza con provenienza da altro comune o dall'estero, cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune) non solo allo **sportello comunale**, ma anche per **raccomandata**, per **fax** o per **via telematica inviando i modelli allegati debitamente firmati e compilati ed i documenti richiesti**.

In particolare, la **trasmissione telematica** è consentita mediante **una delle seguenti modalità**:

1. che la dichiarazione sia sottoscritta con **firma digitale**;
2. che il dichiarante sia **identificato dal sistema informatico attraverso carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi**, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
3. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la **casella di posta elettronica certificata** del dichiarante alla PEC del Comune;
4. che la copia della dichiarazione recante la **firma autografa** e la copia del **documento d'identità** del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmissione tramite **posta elettronica semplice**.

Sarà quindi possibile trasmettere le istanze attraverso il proprio indirizzo di **posta elettronica certificata**, oppure, in mancanza della PEC, attraverso la **mail personale**, allegando alla scansione della dichiarazione autografa, la fotocopia del documento d'identità.

La dichiarazione per essere accettata deve **contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell'apposito modulo**. Fermo restando che la decorrenza giuridica del cambio di residenza parte, come sempre, dalla data di presentazione della dichiarazione, **entro i 2 giorni lavorativi successivi alla presentazione dell'istanza, il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni "documentate"**.

Nel caso di cambio di residenza con provenienza da altro comune, **entro gli ulteriori successivi 5 giorni lavorativi il comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione ed alla verifica dei dati forniti dal dichiarante**. Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni.

Il comune, entro 45 giorni dalla dichiarazione, procede all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica (a partire dall'effettiva dimora abituale). **Trascorso tale termine** senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (**silenzio-assenso**, art. 20 legge 241/1990).

In caso di **accertamento negativo** l'interessato sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.